

Civile Sent. Sez. U Num. 7374 Anno 2013

Presidente: PREDEN ROBERTO

Relatore: AMATUCCI ALFONSO

Data pubblicazione: 25/03/2013

**SENTENZA**

·  
·  
sul ricorso 6898-2012 proposto da:

2012  
610  
NACCARATO ROMEO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio  
dell'avvocato PARADISI SIMONETTA, rappresentato e  
difeso dall'avvocato SALERNO CARMELO, per delega in  
calce al ricorso;



- **ricorrente** -

**contro**

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO  
MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI DI CATANZARO;

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 406/2011 della CORTE DEI CONTI  
- I<sup>^</sup> SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA,  
depositata il 21/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/12/2012 dal Consigliere Dott. ALFONSO  
AMATUCCI;

udito l'Avvocato Carmelo SALERNO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.  
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la  
giurisdizione del giudice ordinario.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. A long, thin diagonal line is drawn across the lower half of the page, starting from the right side and extending towards the bottom left.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**1.-** Con sentenza n. 114/2009 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato Romeo Naccarato, dipendente della Amaco s.p.a., interamente partecipata dal Comune di Cosenza per conto del quale gestiva il servizio di riscossione degli incassi dei parcometri, a pagare alla predetta società la somma di € 90.474, 80, corrispondente all'ammanco di cassa riscontrato dal Collegio sindacale in sede di verifica contabile eseguita il 7.2.2005.

**2.-** Decidendo sull'appello del Naccarato, che aveva tra l'altro negato la giurisdizione del giudice contabile, la Corte dei conti lo ha respinto con sentenza n. 46/2011/A, con la quale ha riaffermato la propria giurisdizione.

**3.-** Avverso la sentenza ricorre per cassazione il Naccarato, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e che la sentenza sia dunque cassata.

Resiste con controricorso il Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.-** Fondatamente il ricorrente (rinviato a giudizio in sede penale e destituito dall'impiego) basa la censura circa il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sul principio enunciato da Cass., sez. un., n. 2680672009, ribadito dalla giurisprudenza successiva, nel senso che spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine all'azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all'autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l'agente e l'ente pubblico titolare della partecipazione, quand'anche totalitaria, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei conti.

A detto principio – che va anche in questa occasione confermato in difetto di critiche che non siano state già in precedenza scrutinate e disattese – s'è uniformata la giurisprudenza successiva assolutamente

prevalente (Cass., sez. un., nn. 509/2010, 4309/2010, 14655/2011, 14957/2011, 20941/2011, 1419/2012, 3692/2012, 13619/2012).

**2.-** Il ricorso va dunque accolto e la sentenza cassata, con la declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

Non v'è luogo a pronuncia sulle spese, stante la qualità di parte solo in senso formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DI CASSAZIONE, A SEZIONI UNITE,**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 18 dicembre 2012.